



Comune di Civezzano

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27.08.2026

INDICE

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1. Finalità e oggetto	4
Articolo 2. Gestione degli impianti sportivi.....	4
Articolo 3. Concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi	5
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	5
Articolo 4. Termini e modalità di presentazione delle domande	5
Articolo 5. Precedenza assoluta nell'utilizzo degli impianti sportivi	6
Articolo 6. Criteri di priorità nella concessione degli impianti sportivi	6
Articolo 7. Rilascio delle concessioni.....	7
Articolo 8. Tariffe	8
Articolo 9. Modalità di pagamento	8
Articolo 10. Revoca, sospensione o modifica delle concessioni	8
Articolo 11. Rinuncia all'utilizzo dell'impianto	9
TITOLO III - DISCIPLINA DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI	10
Articolo 12. Modalità di utilizzo.....	10
Articolo 13. Responsabilità.....	10
Articolo 14. Custode e vigilanza.....	11
Articolo 15. Attrezzature.....	11
Articolo 16. Attività commerciali	11
Articolo 17. Divieti ed inibizioni	12
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Articolo 18. Disposizioni diverse.....	12
Articolo 19. Disposizioni finali e transitorie.....	12

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione d'uso degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune di Civezzano e delle attrezzature in essi contenute.
2. Sono oggetto del presente Regolamento i seguenti impianti sportivi:
 - a) campo sportivo di Civezzano, in Via Murialdo, 2/A;
 - b) campo sportivo di Sant'Agnese, in Strada per Santa Colomba, 3;
 - c) palestra polifunzionale di Civezzano, denominata "PALESTRA NORD", in Via Murialdo, 30;
 - d) palestra di Civezzano, denominata "PALESTRA SUD", in Via Murialdo, 33;
 - e) palestra presso la scuola primaria di Seregnano, in Strada di Seregnano, 30;
 - f) pista di atletica con buca per salto in lungo, presso area sportiva di Civezzano in Via Murialdo, 33;
 - g) campo polivalente presso l'area sportiva di Civezzano in Via Murialdo, 33.
3. Il presente Regolamento è esteso anche agli impianti sportivi che verranno realizzati o acquisiti in futuro dal Comune di Civezzano.

Articolo 2. Gestione degli impianti sportivi

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi:
 - a) direttamente;
 - b) mediante affidamento a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel territorio comunale e che svolgono la disciplina sportiva cui sono destinati gli impianti.
2. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi avviene previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e a seguito di adeguato confronto concorrenziale tra i soggetti interessati in base alla normativa vigente. L'affidamento è disciplinato sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti anche alle associazioni e agli altri soggetti non affidatari.

Articolo 3. Concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini, in forma singola o associata, sulla base dei criteri di priorità definiti dal presente Regolamento ed è concesso per lo svolgimento di attività sportive, formative, culturali, sociali, ricreative e amatoriali compatibili con l'impianto.
2. Gli impianti sportivi sono concessi in uso temporaneo a terzi mediante concessione amministrativa, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. L'atto di concessione definisce:
 - a) il soggetto responsabile;
 - b) l'inizio e la durata;
 - c) l'attività svolta;
 - d) la disciplina dell'utilizzo dell'impianto e delle relative attrezzature;
3. Le concessioni di cui al presente Regolamento si distinguono in:
 - a) concessione per attività continuativa: attività programmata secondo un calendario preventivamente definito entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, con utilizzo degli impianti ricorrente e per più giornate nell'arco di un periodo determinato.
 - b) concessione per attività occasionale: l'attività svolta in modo sporadico o comunque non ricompresa nella programmazione periodica preventivamente assegnata, per una o più giornate richieste di volta in volta.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 4. Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di utilizzo degli impianti sportivi, compilate sulla modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale, sono presentate all'Ufficio competente del Comune:
 - a) entro il termine del 31 luglio di ogni anno per le richieste di uso per attività continuativa;
 - b) almeno cinque giorni lavorativi prima dell'utilizzo per le richieste di uso per attività occasionale degli impianti gestiti direttamente dal Comune. Le richieste di uso per attività occasionale degli impianti non gestiti direttamente dal Comune devono essere presentate al gestore nei termini e nelle modalità da esso indicate.
2. Nelle domande sono indicati:
 - a) i dati identificativi e i recapiti del soggetto richiedente, compresi, nel caso di persona giuridica, dei dati del responsabile e dell'indicazione della sede legale;

- b) gli impianti sportivi e le attrezzature richieste;
- c) i giorni e la fascia oraria richiesti;
- d) la descrizione delle attività previste;
- e) la fascia di età a cui è rivolta l'attività;
- f) la dichiarazione delle condizioni di onerosità o di gratuità per i partecipanti alle attività;
- g) la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e delle altre disposizioni sull'utilizzo dell'impianto stabilite dall'Amministrazione comunale.

Articolo 5. Precedenza assoluta nell'utilizzo degli impianti sportivi

1. Il Comune ha precedenza assoluta per l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni o iniziative dallo stesso organizzate, anche mediante affidamento a terzi o patrocinate e, comunque, ogni qualvolta il Comune lo richieda per fini istituzionali.
2. Le palestre utilizzate dagli istituti scolastici e formativi con sede nel Comune di Civezzano per l'attività didattica sono destinate con precedenza assoluta a tale uso durante l'orario delle lezioni nel periodo definito dal calendario scolastico e al di fuori dello stesso per le attività extracurricolari.

Articolo 6. Criteri di priorità nella concessione degli impianti sportivi

1. Fatti salvi i casi di precedenza assoluta di cui all'art. 5, gli impianti sportivi sono concessi in uso temporaneo a terzi secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:
 - a) attività continuativa di associazioni e società sportive con sede nel Comune di Civezzano a favore di minori dai 3 ai 17 anni;
 - b) attività continuativa di associazioni e società sportive con sede nel Comune di Civezzano;
 - c) attività continuativa di associazioni non sportive e altri soggetti senza scopo di lucro con sede nel Comune di Civezzano;
 - d) attività continuativa di associazioni e società sportive, associazioni non sportive e altri soggetti senza scopo di lucro con sede al di fuori del Comune di Civezzano;
 - e) attività continuativa di qualunque soggetto;
 - f) attività occasionale di qualunque soggetto, sulla base dell'ordine di presentazione delle domande risultante dalla loro acquisizione al protocollo comunale.
2. A parità di priorità, si tiene conto, nell'ordine:
 - a) della garanzia di continuità dell'attività svolta negli anni precedenti;
 - b) dello svolgimento da parte del soggetto richiedente sia di attività agonistica, sia di attività promozionale;

- c) del numero di residenti nel Comune che beneficiano dell'attività;
 - d) della necessità di garantire un'equa distribuzione delle fasce orarie tra i soggetti richiedenti.
3. Qualora permanga una sovrapposizione non risolvibile sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, si dispone la rotazione annuale della fascia oraria richiesta ovvero si procede mediante sorteggio.

Articolo 7. Rilascio delle concessioni

1. L'Ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi.
2. Nel caso la richiesta di concessione riguardi le palestre utilizzate dagli istituti scolastici e formativi con sede nel Comune di Civezzano per l'attività didattica, il Comune invia preventiva comunicazione all'Istituto il quale può negare la concessione con le specifiche motivazioni entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
3. Per le richieste di utilizzo per attività continuativa, l'Ufficio comunale competente predispone il calendario di utilizzo degli impianti nel rispetto dei criteri di priorità definiti dal presente Regolamento e rilascia la relativa concessione d'uso entro il 31 agosto di ogni anno.
4. Per le richieste di utilizzo per attività occasionale, l'Ufficio comunale competente, verificata la disponibilità dell'impianto, rilascia la concessione d'uso entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e provvede all'inserimento della relativa prenotazione nel calendario di utilizzo dell'impianto.
5. Entro i medesimi termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Comune comunica agli interessati l'eventuale diniego della richiesta, indicando le relative motivazioni.
6. Rilasciata la concessione, l'Ufficio comunale competente richiede il pagamento della tariffa dovuta. In ogni caso, la concessione si perfeziona solo a seguito dell'avvenuto pagamento.
7. Nel caso non sia assicurato il servizio di guardiania delle strutture, il ritiro delle chiavi degli impianti è subordinato al versamento di una cauzione, il cui importo sarà determinato periodicamente dall'amministrazione comunale, che verrà restituita alla loro riconsegna. L'amministrazione si riserva di dotare le strutture con sistemi automatizzati di apertura delle porte attraverso codici alfanumerici che verranno comunicati ai richiedenti.
8. La cauzione è dovuta anche in caso di uso gratuito della struttura, ad eccezione per i seguenti soggetti:
 - Università della Terza Età;

- Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuole dell'Infanzia, Asilo nido;
- Iniziative promosse dall'Amministrazione comunale;
- Gruppi consiliari.

E' fatto divieto assoluto di riprodurre le chiavi avute in consegna.

Articolo 8. Tariffe

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a terzi a fronte del pagamento di una tariffa oraria stabilita dalla Giunta comunale a titolo di copertura delle spese di gestione, in base alle seguenti fasce d'utenza in ordine crescente:

- **Fascia 1)** Associazioni per attività a favore di persone con disabilità;
- **Fascia 2)** Associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro con sede nel Comune di Civezzano per attività svolta prevalentemente a favore di minori con età compresa tra i 3 e i 14 anni;
- **Fascia 3)** Associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro con sede nel Comune di Civezzano per attività svolta prevalentemente a favore di minori con età compresa tra i 15 e i 17 anni;
- **Fascia 4)** Associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro con sede nel Comune di Civezzano per attività svolta prevalentemente a favore di maggiorenni;
- **Fascia 5)** Associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro con sede al di fuori del Comune di Civezzano e soggetti privati per attività senza fini di lucro;
- **Fascia 6)** Associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro con sede nel Comune di Civezzano per attività commerciale;
- **Fascia 7)** Associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro con sede al di fuori del Comune di Civezzano e soggetti privati per attività commerciale.

Articolo 9. Modalità di pagamento

1. Per la concessione per attività continuativa deve essere versata un anticipo pari al 50% della tariffa dovuta entro il 30 settembre dell'anno della richiesta ed il restante 50% entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Per la concessione per attività occasionale la tariffa dovuta viene saldata in anticipo al momento della conferma della prenotazione e in ogni caso prima dell'utilizzo dell'impianto.

Articolo 10. Revoca, sospensione o modifica delle concessioni

1. Il Comune ha facoltà di revocare, sospendere o modificare la concessione nei seguenti casi:

- a) motivi di pubblico interesse;
 - b) svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative aventi priorità assoluta ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - c) esigenze contingenti, tecniche, di sicurezza o di manutenzione dell'impianto;
 - d) mancato pagamento della tariffa dovuta;
 - e) violazioni della legge, del presente Regolamento o di altre disposizioni sull'utilizzo degli impianti;
 - f) mancato risarcimento dei danni provocati agli impianti o alle attrezzature.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggetto che ha ottenuto la concessione all'uso dell'impianto avrà diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data, compatibilmente con le disponibilità dell'impianto, ovvero alla restituzione della tariffa versata o alla riduzione del saldo dovuto.
3. Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento, il Comune può escludere il soggetto che ha ottenuto la concessione dalla possibilità di presentare ulteriori richieste di utilizzo degli impianti per un periodo determinato.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati all'interessato e sono motivati in relazione alle circostanze che ne hanno determinato l'adozione.

Articolo 11. Rinuncia all'utilizzo dell'impianto

1. Il soggetto che ha ottenuto la concessione in uso dell'impianto è tenuto a comunicare almeno 7 giorni lavorativi al Comune l'eventuale rinuncia e ha facoltà di richiedere il trasferimento della sua prenotazione ad altra data, compatibilmente con le disponibilità dell'impianto.
2. In caso di rinuncia il soggetto che ha ottenuto la concessione all'uso dell'impianto non ha diritto alla restituzione della tariffa versata o alla riduzione del saldo dovuto.
3. Nel caso in cui il mancato utilizzo dell'impianto sia dovuto cause di forza maggiore, indisponibilità, guasti o inagibilità dell'impianto, il soggetto che ha ottenuto la concessione ha diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data compatibile con le disponibilità dell'impianto o alla restituzione della tariffa versata oppure alla riduzione del saldo dovuto.
4. Il soggetto che ha ottenuto la concessione in uso dell'impianto non può cederne l'utilizzo a terzi.

TITOLO III - DISCIPLINA DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Articolo 12. Modalità di utilizzo

1. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tute e calzature eventualmente prescritte per ogni disciplina sportiva o, comunque, compatibili ed a non espletare attività a qualsiasi titolo, che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.
2. Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti o studenti all'impianto, è direttamente responsabile della disciplina e del buon comportamento degli atleti o studenti stessi, del rispetto dell'orario e quindi responsabile delle attrezzature, arredi e servizi.
3. Non è consentito l'ingresso all'impianto agli atleti o iscritti a corsi non accompagnati da un dirigente o allenatore e agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell'istituto o scuola, appositamente incaricato dal Dirigente scolastico o dal Direttore.
4. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante lo svolgimento delle normali attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.
5. La Giunta comunale, laddove ritenuto opportuno, può integrare, articolare e dettagliare le disposizioni di cui al presente articolo adottando un apposito disciplinare d'uso per i singoli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune.

Articolo 13. Responsabilità

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando il Comune.
2. I Concessionari e gli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti sportivi. L'ufficio comunale preposto richiede ai responsabili la rifusione dei danni arrecati.
3. L'Amministrazione comunale ed il personale di servizio non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.
4. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività a segnalare agli addetti al servizio ogni

impedimento, inconveniente o danno che possano pregiudicarne lo svolgimento.

Articolo 14. Custode e vigilanza

1. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di usufruire di personale addetto alla custodia degli impianti sportivi.
2. Il custode avrà il compito di aprire e chiudere gli impianti sportivi, a lui affidati, facendo rispettare gli orari di fruizione ai concessionari, verificando il corretto utilizzo degli impianti, segnalando danni o malfunzionamenti degli stessi nonché facendo rispettare il regolamento ed il mantenimento della pulizia degli spogliatoi da parte dei concessionari.

Articolo 15. Attrezzature

1. Tutta l'attrezzatura, gli indumenti puliti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti di proprietà degli stessi o delle Società concessionarie, potranno essere depositate solo ed esclusivamente nei magazzini forniti dall'amministrazione comunale oppure in armadi anche di proprietà delle società ma solo se autorizzati dall'amministrazione comunale.
2. È vietato utilizzare qualsiasi forma di deposito anche temporaneo di materiale o attrezzatura non inerente allo svolgimento normale delle attività sportive.
3. È fatto obbligo, a tutti gli utenti, di provvedere al ritiro dei materiali al termine di ogni allenamento o manifestazione.

Articolo 16. Attività commerciali

1. Le eventuali concessioni dei servizi di bar, pubblicità ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti dei competenti organi dell'Amministrazione comunale, con riferimento alle normative vigenti in materia di rilascio di licenze o autorizzazioni di vendita al dettaglio e somministrazione di cibi e bevande.
2. Ogni forma di commercio, non espressamente autorizzata dal Comune, è assolutamente vietata.

Articolo 17. Divieti ed inibizioni

1. Non è consentita, nelle palestre e nei servizi annessi agli impianti sportivi, l'introduzione di animali, di qualsiasi specie, a meno di specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di vietare l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga un comportamento che non rispetta le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Disposizioni diverse

1. Qualora il concessionario decidesse di effettuare spettacoli nelle strutture, di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovrà dotarsi dei permessi necessari. L'autorizzazione all'uso rilasciata dal Comune non sostituisce l'altra documentazione prevista per legge.
2. Ciascun utente degli impianti deve essere edotto, a cura dei Concessionari, del presente regolamento la cui ignoranza non potrà essere invocata da nessuno.

Articolo 19. Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espressamente richiamo alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 08/10/1996 e successiva modifica del Consiglio Comunale n. 28 del 14/09/2001 è abrogato.